Re.Co.Fi.Ma. srl

Sede legale: Via Andrea Costa n. 114 – 40067 Rastignano – PIANORO (BO)
Capitale sociale interamente versato €. 11.000,00= **Registro delle imprese di Bologna e C.F.** n. 02551570373 – **REA** di Bologna n.347303 – **Partita IVA** n. 01715351209
Tel. 051-6260261 **Sito** www.fiscoespress.it –**e-mail** info@fiscoespress.it

NOTIZIARIO – APPROFONDIMENTI E NOVITÀ FISCALI

NOTIZIARIO

n.

36

2026

ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE TRIBUTI LOCALI – COME FUNZIONA E COME ADERIRE
Riepilogo della disciplina

INTELLIGENZA ARTIFICALE E PROFESSIONISTI - LE NUOVE REGOLE DAL 23 OTTOBRE 2026
Riepilogo della disciplina

ASD E SSD – REGOLE PER IVA, IRAP E IRES
Riepilogo della disciplina

BANDO DISEGNI+ - DOMANDE DAL 17 DICEMBRE
Riepilogo dell'agevolazione

ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE TRIBUTI LOCALI - COME FUNZIONA E COME ADERIRE

La rottamazione dei tributi locali consente ai contribuenti di regolarizzare determinati debiti verso Comuni e Regioni beneficiando di una riduzione delle somme da pagare. In particolare, è possibile estinguere i debiti ammessi alla procedura senza pagare sanzioni, interessi di mora e costi di aggio, versando gli importi previsti dalla normativa. L'agevolazione non è automatica: per beneficiarne occorre presentare un'apposita domanda. In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

<table>
<tr><th colspan="2">ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE TRIBUTI LOCALI - COME FUNZIONA E COME ADERIRE</th></tr>
<tr><td>QUALI DEBITI POSSONO ESSERE ROTTAMATI</td><td>La misura interessa i debiti affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 da parte di Regioni ed enti locali che hanno aderito all'iniziativa. Tra i debiti potenzialmente interessati rientrano:IMU non pagata;TARI, ossia la tassa sui rifiuti;bollo auto;multe per violazioni del Codice della strada;altre entrate, anche non tributarie, degli enti territoriali.Non tutti i Comuni e le Regioni partecipano alla rottamazione; infatti, l'agevolazione è disponibile soltanto per i debiti riferiti agli enti che hanno adottato l'apposito provvedimento. L'elenco degli enti aderenti, che comprende circa 1.500 amministrazioni, è consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.</td></tr>
<tr><td>QUALI DEBITI SONO ESCLUSI</td><td>La rottamazione riguarda esclusivamente i debiti affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Non rientrano in questa procedura i tributi:riscossi direttamente dal Comune o dalla Regione,affidati a concessionari privati.Per questi debiti, gli enti possono, eventualmente, prevedere forme autonome di definizione agevolata, con regole proprie.</td></tr>
</table>

	Sono, inoltre, esclusi i debiti derivanti da condanne della Corte dei conti e, a determinate condizioni, quelli già compresi nella precedente rottamazione-quater o nella relativa riammissione, per i quali risultavano regolarmente pagate tutte le rate scadute al 30 settembre 2025.
QUANTO SI RISPARMIA CON LA ROTTAMAZIONE	Il vantaggio principale consiste nella possibilità di eliminare una parte degli importi aggiuntivi accumulati sul debito originario. Per i debiti tributari ammessi alla definizione, il contribuente deve pagare: ♦ il capitale, cioè il debito originario; ♦ le eventuali spese per le procedure esecutive; ♦ le spese di notifica degli atti. Non devono, invece, essere corrisposte le sanzioni, gli interessi iscritti a ruolo, gli interessi di mora e l'aggio. Per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative non tributarie, la sanzione originaria resta dovuta, mentre vengono eliminate le maggiorazioni e gli interessi previsti dalla normativa, oltre all'aggio. Il risparmio effettivo dipende, quindi, dalla tipologia del debito e dagli importi maturati nel tempo.
COME SI PRESENTA LA DOMANDA	La richiesta deve essere presentata esclusivamente online, attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026. Sono previste due modalità:

AREA RISERVATA	si accede tramite SPID, Carta d'identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS). Il sistema mostra i debiti che possono essere rottamati, consentendo di selezionare quelli da inserire nella domanda
AREA PUBBLICA	è possibile presentare la richiesta senza credenziali di accesso, indicando gli estremi delle cartelle o degli avvisi interessati e allegando un documento d'identità

	In entrambi i casi, occorre indicare un indirizzo e-mail ordinario e scegliere la modalità di pagamento. Chi utilizza l'area pubblica deve convalidare la richiesta entro 72 ore dalla ricezione della prima e-mail, altrimenti la domanda viene automaticamente annullata. È necessario anche scaricare la ricevuta dal link ricevuto, disponibile per cinque giorni. Prima di aderire è possibile richiedere un prospetto informativo, che indica i debiti ammessi alla rottamazione e gli importi da versare.  Gli intermediari fiscali possono presentare la domanda per i clienti attraverso EquiPro.
QUANDO E COME SI PAGA	Entro il 28 febbraio 2027, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà l'accoglimento o il rifiuto della domanda. In caso di accoglimento, il contribuente riceverà l'importo da pagare e le relative scadenze. Il pagamento potrà avvenire in un'unica soluzione oppure a rate. Le principali scadenze

15 dicembre 2026	Termine per presentare la domanda
28 febbraio 2027	Comunicazione dell'esito e degli importi dovuti
31 marzo 2027	Pagamento in unica soluzione oppure prima rata

Per chi sceglie la rateizzazione sono previste fino a 54 rate bimestrali, ciascuna di importo non inferiore a 100 euro.

Le prime cinque rate scadranno il 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2027. Le successive seguiranno un calendario bimestrale, a partire dal 31 gennaio 2028.

	Dal 1° aprile 2027, sulle somme rateizzate si applicheranno interessi nella misura del 3% annuo.
COSA SUCCEDE SE NON SI PAGANO LE RATE	È importante rispettare il piano di pagamento perché il mancato versamento può comportare la perdita dei benefici. In particolare, la rottamazione diventa inefficace se non viene pagato integralmente l'importo dovuto in unica soluzione oppure, in caso di rateizzazione, se non vengono pagate due rate, anche non consecutive, o l'ultima rata. La normativa prevede una tolleranza di cinque giorni soltanto per il pagamento in unica soluzione e per l'ultima rata del piano rateale. In caso di decadenza, il contribuente perde i benefici della rottamazione e l'Agenzia può riprendere le attività di recupero. Le somme già versate vengono considerate acconti sul debito complessivo, che torna a essere dovuto secondo le regole ordinarie.  Se si perdono i benefici della rottamazione, i debiti interessati non sono più rateizzabili secondo la procedura ordinaria prevista dall'art. 19 del DPR 602/1973.
E SE È GIÀ IN CORSO UNA RATEIZZAZIONE	È possibile aderire alla rottamazione anche per debiti già oggetto di un piano di rateizzazione, purché siano ammessi alla nuova agevolazione. Con la presentazione della domanda, i pagamenti delle precedenti rateizzazioni relativi ai debiti interessati vengono sospesi fino al 31 marzo 2027. A tale data, i precedenti piani riferiti ai debiti per i quali la domanda è stata accolta saranno automaticamente revocati. Se il piano originario comprende anche debiti non rottamabili, questi ultimi dovranno continuare a essere pagati secondo le modalità previste.

COSA SUCCEDE IN PRESENZA DI CARTELLE CONTESTATE O PROCEDURE DI RECUPERO	La presenza di un contenzioso non impedisce di aderire alla rottamazione. Tuttavia, nella domanda deve essere indicata la rinuncia agli eventuali giudizi relativi ai debiti inseriti nella definizione agevolata. La presentazione della domanda produce, inoltre, alcuni effetti favorevoli sulle attività di riscossione. Per i debiti ammessi alla procedura, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non potrà avviare nuove procedure cautelari o esecutive e, salvo specifiche eccezioni, non proseguirà quelle già iniziate. Restano, però, in essere gli eventuali fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda.
COSA DEVONO FARE I CONTRIBUENTI INTERESSATI	Chi ha cartelle esattoriali relative a IMU, TARI, bollo auto, multe stradali o altre entrate locali dovrebbe verificare quanto prima se i propri debiti possono beneficiare della rottamazione. È opportuno controllare l'adesione dell'ente interessato, individuare i carichi ammessi e valutare l'effettivo risparmio prima di presentare la domanda. La possibilità di aderire alla rottamazione deve essere verificata caso per caso, tenendo conto dell'ente creditore, della data di affidamento del debito all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e dell'eventuale presenza di precedenti definizioni agevolate.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E PROFESSIONISTI - LE NUOVE REGOLE DAL 23 OTTOBRE 2026

Dal 23 ottobre 2026 è in vigore il D.Lgs. 179/2026, che adegua la normativa italiana al Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (AI Act). Le novità riguardano principalmente la formazione obbligatoria dei professionisti. Restano in vigore le regole sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'attività professionale e sull'informazione ai clienti, introdotte dalla Legge 132/2025.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E PROFESSIONISTI - LE NUOVE REGOLE DAL 23 OTTOBRE 2026	
UTILIZZO DELL'IA: IL PROFESSIONISTA RESTA RESPONSABILE	L'intelligenza artificiale può essere utilizzata nelle professioni intellettuali esclusivamente **come strumento di supporto**, ad esempio per effettuare ricerche, sintetizzare documenti e predisporre bozze di pareri o comunicazioni.  L'analisi, le valutazioni, la scelta delle soluzioni e la verifica dei risultati devono invece rimanere affidate al professionista. **L'IA non sostituisce quindi il lavoro intellettuale del professionista**, che mantiene la responsabilità della prestazione svolta.
INFORMATIVA AL CLIENTE: OBBLIGO GIÀ IN VIGORE	Dal 10 ottobre 2025, i professionisti che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale devono comunicarlo ai propri clienti, fornendo informazioni con un linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. La normativa non impone una forma specifica per questa comunicazione. È tuttavia consigliabile **inserire un'informativa scritta nella lettera d'incarico**, in modo da documentare l'adempimento dell'obbligo.
FORMAZIONE SULL'IA: DIVENTA OBBLIGATORIA	Dal 23 ottobre 2026, l'intelligenza artificiale entra tra le materie obbligatorie della formazione iniziale e continua dei professionisti iscritti agli Ordini. I percorsi formativi dovranno comprendere: ♦ **Aspetti tecnici:** funzionamento degli strumenti, modalità di utilizzo, potenzialità e limiti. ♦ **Aspetti normativi:** regole europee e nazionali sull'intelligenza artificiale. ♦ **Aspetti deontologici:** responsabilità del professionista, obblighi informativi verso il cliente e centralità del controllo umano.

	I Consigli nazionali degli Ordini dovranno adeguare i propri regolamenti **entro il 23 aprile 2027**, stabilendo anche il monte ore minimo di formazione obbligatoria. Il decreto non stabilisce direttamente il numero di ore o di crediti formativi richiesti.
IA E GESTIONE DEL PERSONALE: LE DECISIONI DEVONO RESTARE UMANE	Il decreto introduce regole specifiche per i datori di lavoro che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale. Le decisioni finali relative alla costituzione, modifica o cessazione del rapporto di lavoro, ai provvedimenti disciplinari e alle valutazioni delle prestazioni **non possono basarsi esclusivamente su processi automatizzati**. Devono essere adottate da una persona fisica dotata di effettivo potere decisionale. Il lavoratore ha inoltre diritto, su richiesta, a ricevere una motivazione comprensibile della decisione adottata. I sistemi di IA che incidono sull'organizzazione del lavoro devono essere considerati nella valutazione dei rischi, con i relativi obblighi di informazione e formazione dei lavoratori.
PROTEZIONE DEI DATI E UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI IA	L'impiego dell'intelligenza artificiale richiede attenzione alla tutela dei dati personali e delle informazioni riservate. Quando il fornitore di uno strumento di IA tratta dati personali per conto dello studio professionale, il rapporto deve essere regolato da un contratto conforme all'art. 28 del GDPR. È, inoltre, opportuno evitare di inserire dati personali o informazioni riservate dei clienti in strumenti che non offrano adeguate garanzie contrattuali sulla riservatezza e sull'utilizzo dei dati. Gli studi devono anche adottare misure per favorire la conoscenza e l'utilizzo consapevole dell'IA da parte di titolari, dipendenti e collaboratori.
COSA FARE IN PRATICA	Per i professionisti e gli studi che utilizzano strumenti di intelligenza artificiale è importante:

	♦ individuare gli strumenti utilizzati e le attività per cui vengono impiegati; ♦ informare i clienti dell'utilizzo dell'IA; ♦ garantire il controllo umano sui risultati e sulle decisioni; ♦ verificare le garanzie di riservatezza offerte dai fornitori; ♦ adottare misure di alfabetizzazione sull'IA per dipendenti e collaboratori; ♦ seguire le indicazioni del proprio Ordine sulla formazione obbligatoria. Il principio fondamentale è che l'intelligenza artificiale rimane uno strumento di supporto: le decisioni, il controllo dei risultati e la responsabilità dell'attività professionale restano in capo al professionista.

ASD E SSD - LE REGOLE FISCALI PER IVA, IRAP E IRES

L'Agenzia delle Entrate, con la **circolare n. 7/E del 7 agosto 2026**, ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD), delle società sportive dilettantistiche (SSD) e degli enti sportivi iscritti anche al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Le indicazioni riguardano principalmente l'applicazione dell'IVA alle attività sportive, il trattamento IRAP dei compensi ai collaboratori e le agevolazioni IRES previste per gli enti sportivi.

ASD E SSD - LE REGOLE FISCALI PER IVA, IRAP E IRES	
IVA: ESENZIONE ANCHE PER I NON TESSERATI	Le prestazioni direttamente collegate alla pratica dello sport o dell'educazione fisica, comprese le attività didattiche e formative, beneficiano dell'**esenzione IVA**, se svolte da enti sportivi dilettantistici senza scopo di lucro. L'esenzione si applica sia ai soci e ai tesserati sia alle persone che partecipano alle attività sportive senza essere iscritte all'associazione. Ad esempio, sono esenti IVA i corrispettivi per corsi di nuoto, tennis, ginnastica e ingressi singoli alle attività sportive, anche quando il partecipante non è tesserato. **Attenzione:** l'esenzione non riguarda tutte le operazioni svolte dagli enti sportivi. Restano soggette all'IVA ordinaria del 22%, ad esempio, la cessione del contratto di prestazione di un atleta a una società professionistica e gli accordi di concessione in uso e gestione di impianti sportivi a soggetti terzi. Per le operazioni esenti è prevista anche la possibilità di optare per la dispensa da alcuni adempimenti IVA, secondo le modalità indicate nella normativa. In questo caso occorre considerare l'indetraibilità dell'IVA sugli acquisti riferiti alle attività esenti.
IRAP: AGEVOLAZIONE PER I COMPENSI AI COLLABORATORI	I compensi corrisposti nell'ambito di collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) sportive dilettantistiche sono esclusi dalla base imponibile IRAP dell'ente, nel rispetto del limite previsto dalla normativa. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'agevolazione riguarda sia i **collaboratori sportivi**, come istruttori, allenatori e atleti, sia i **collaboratori**

	amministrativo-gestionali, ad esempio chi si occupa di segreteria, tesseramenti e contabilità. La soglia è fissata a **85.000 euro annui per ciascun rapporto di collaborazione**. ♦ Se il compenso annuo è inferiore a 85.000 euro, l'intero importo è escluso dalla base imponibile IRAP. ♦ Se il compenso annuo raggiunge o supera 85.000 euro, l'intero importo concorre alla base imponibile IRAP. Il limite non costituisce, quindi, una franchigia: al raggiungimento della soglia, l'imponibilità riguarda tutto il compenso. È importante monitorare durante l'anno gli importi corrisposti a ciascun collaboratore.
IRES: AGEVOLAZIONI ANCHE PER LE SSD	Le agevolazioni IRES previste per determinati proventi delle attività sportive dilettantistiche si applicano sia alle ASD sia alle SSD senza scopo di lucro, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa. Per gli enti che applicano il regime forfettario della **Legge 398/1991**, possono essere esclusi dal reddito imponibile IRES, entro specifici limiti, i proventi derivanti da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e da raccolte pubbliche di fondi effettuate in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Per beneficiare delle agevolazioni è fondamentale rispettare le condizioni previste, tra cui il divieto statutario di distribuzione, anche indiretta, di utili e riserve. In particolare, **le SSD che intendono usufruire dei benefici fiscali devono mantenere nello statuto il divieto assoluto di distribuzione degli utili**, anche se la disciplina sportiva consente, in determinati casi, una distribuzione limitata.
RACCOLTE FONDI: LIMITI E ADEMPIMENTI DA RISPETTARE	Le agevolazioni IRES per le raccolte pubbliche di fondi e le attività commerciali connesse agli scopi istituzionali richiedono il rispetto di precise condizioni.

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>REQUISITO</th><th>LIMITE O ADEMPIMENTO</th></tr>
<tr><td>Regime fiscale</td><td>Applicazione della Legge 398/1991</td></tr>
<tr><td>Ricavi commerciali</td><td>Non superiori a 400.000 euro annui</td></tr>
<tr><td>Numero di eventi agevolati</td><td>Massimo 2 per anno solare</td></tr>
<tr><td>Proventi complessivi agevolati</td><td>Massimo 51.645,69 euro annui</td></tr>
<tr><td>Rendicontazione</td><td>Rendiconto separato per ogni evento entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio</td></tr>
<tr><td>Incassi e pagamenti</td><td>Obbligo di tracciabilità, indipendentemente dall'importo</td></tr>
</table>
Per ogni raccolta fondi o manifestazione è necessario predisporre un rendiconto economico-finanziario che riporti chiaramente le entrate e le spese sostenute, accompagnato da una relazione illustrativa.

Il rispetto di questi requisiti è essenziale per mantenere le agevolazioni fiscali.
</td></tr>
<tr><td>ENTI SPORTIVI ISCRITTI AL RUNTS: LE REGOLE IRAP</td><td>Per gli Enti del Terzo Settore (ETS), diversi dalle imprese sociali, è stata introdotta una specifica disposizione relativa all'IRAP.

Dal periodo d'imposta 2026, per gli enti con esercizio coincidente con l'anno solare, la natura commerciale o non commerciale delle attività ai fini IRAP viene determinata applicando i criteri generali del TUIR, anziché quelli previsti dall'art. 79 del Codice del Terzo Settore.

La disposizione riguarda anche le ASD iscritte al RUNTS, ad esempio come associazioni di promozione sociale (APS).</td></tr>
<tr><td>COSA VERIFICARE NELLA GESTIONE DELL'ENTE SPORTIVO</td><td>Alla luce dei chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, è importante:
♦ Controllare il trattamento IVA delle attività sportive, distinguendo i servizi direttamente rivolti ai praticanti dalle altre operazioni commerciali.
♦ Monitorare i compensi dei collaboratori, verificando il rispetto della soglia annua di 85.000 euro ai fini IRAP.</td></tr>
</table>

	♦ **Verificare lo statuto**, soprattutto per le SSD che beneficiano delle agevolazioni fiscali. ♦ **Tenere sotto controllo le raccolte fondi**, rispettando i limiti economici e il numero massimo di eventi agevolati. ♦ **Predisporre i rendiconti** entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. ♦ **Garantire la tracciabilità** di tutti gli incassi e pagamenti. Una gestione contabile ordinata e il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa consentono agli enti sportivi dilettantistici di applicare correttamente le agevolazioni fiscali.

BANDO DISEGNI+ - DOMANDE DAL 17 DICEMBRE

La misura Disegni+2026, disciplinata dal decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 28 settembre 2026, intende sostenere le micro, piccole e medie imprese nella valorizzazione di disegni e modelli registrati, mediante la concessione di contributi in conto capitale.

La dotazione finanziaria prevista per l'annualità 2026 è pari a 10 milioni di euro. Tutta l'informativa è pubblicata sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

Di seguito, analizziamo i requisiti richiesti alle imprese beneficiarie, le spese ammissibili, gli importi delle agevolazioni, le modalità di presentazione delle domande e le principali condizioni da rispettare per ottenere e mantenere il contributo.

BANDO DISEGNI+ - DOMANDE DAL 17 DICEMBRE	
PREMESSA	La misura Disegni+2026, disciplinata dal decreto direttoriale MIMIT del 28 settembre 2026, prevede la concessione di agevolazioni fino all'80% delle spese ammissibili, entro l'importo massimo di 60.000 euro per impresa e nel rispetto dei massimali previsti per ciascuna tipologia di servizio specialistico.  La percentuale viene elevata **all'85%** nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere[1]. Il bando Disegni+2026, gestito da Unioncamere, sostiene la capacità innovativa e competitiva delle PMI, favorendo la valorizzazione economica dei disegni e modelli registrati e la loro messa in produzione e/o commercializzazione sui mercati nazionale e internazionale. Rispetto alle precedenti edizioni, il bando 2026 presenta alcune novità rilevanti: **1.** La registrazione del disegno o modello deve essere avvenuta a partire dal 1° gennaio 2024.

[1] articolo 5, comma 3, legge 5 novembre 2021, n. 162

	2. Le imprese devono risultare iscritte al Registro delle imprese da almeno due anni, fatta salva l'eccezione prevista per le startup innovative. **3.** È richiesto il rispetto dell'obbligo di assicurazione contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali. **4.** Sono state ridefinite alcune tipologie di servizi specialistici finanziabili e i relativi massimali. **5.** È prevista una riserva di risorse a favore delle imprese in possesso del rating di legalità, secondo le condizioni del bando.
BENEFICI	Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che, **alla data di presentazione della domanda di partecipazione**, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

REQUISITI
avere una dimensione di micro, piccola o media impresa[2]
avere **sede legale e operativa in Italia**
essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle imprese da almeno due anni, salvo che per le startup innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e risultare attive
essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di liquidazione o scioglimento, non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria, anche volontaria, né ad altre procedure estintive equivalenti secondo il Codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ed essere in regola con gli obblighi contributivi attestati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC).
non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni.

[2] sulla base dei requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dall'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e successive modifiche e integrazioni;

non essere incorse nelle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c) e d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o in altre sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
non avere legali rappresentanti o amministratori destinatari di condanne definitive o degli altri provvedimenti penali indicati dal bando, per reati che costituiscono motivo di esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici
operare nel rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente.
non essere incorse in revoche e/o decadenze e/o non avere procedimenti in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.
essere titolari del disegno/modello oggetto del progetto di valorizzazione. Il disegno/modello deve essere registrato 1. **presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)** o l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) o l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI). In tale ultimo caso tra i Paesi designati deve esserci l'Italia. 2. a decorrere dal 1° gennaio 2024 e comunque in data antecedente alla presentazione della domanda di partecipazione ed essere in corso di validità
essere in regola con l'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, ai sensi dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39.

La misura agevolativa non si applica ad attività di produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e di produzione primaria di prodotti agricoli.

<table>
<tr><td></td><td>I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti, nei casi previsti dal bando, fino all'erogazione dell'agevolazione.</td></tr>
<tr><td>SPESE AMMISSIBILI</td><td>Per la realizzazione del progetto di valorizzazione, sono riconosciute ammissibili le spese per l'acquisizione dei servizi specialistici esterni sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

Il progetto deve prevedere l'acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un disegno/modello per la sua messa in produzione e/o per la sua offerta sul mercato.

Sono ritenute ammissibili, nello specifico:
<table>
<tr><th colspan="2">SERVIZI SPECIALISTICI ESTERNI</th><th>IMPORTO MASSIMO AGEVOLAZIONE</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Realizzazione di prototipi relativi al disegno/modello registrato</td><td>13.000 €</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Realizzazione di stampi relativi al disegno/modello registrato</td><td>35.000 €</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del disegno/modello registrato e/o per l'utilizzo di materiali innovativi</td><td>4.000 €</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale, con esclusione della marcatura CE</td><td>5.000 €</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Consulenza specializzata nell'approccio al mercato per la realizzazione di business plan e/o piano di marketing</td><td>3.000 €</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Consulenza specializzata nell'approccio al mercato per la progettazione e ideazione</td><td>3.000 €</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	dei layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online	

Per ciascuna impresa può essere agevolata una sola domanda di partecipazione. Il progetto può riguardare un disegno/modello singolo oppure, nel caso di un deposito multiplo, fino a cinque varianti appartenenti al medesimo deposito. Il disegno/modello non deve essere già stato oggetto di agevolazione nell'ambito delle precedenti edizioni richiamate dal bando, comprese quelle del 2024 e del 2025.

Le domande presentate da imprese già beneficiarie delle agevolazioni Disegni+2023, Disegni+2024 e/o Disegni+2025 sono esaminate, nel rispetto dell'ordine cronologico, soltanto in presenza di risorse residue al termine dell'istruttoria delle altre domande.

L'importo delle agevolazioni, calcolato in via provvisoria al momento della concessione, viene rideterminato a conclusione del progetto, prima dell'erogazione finale, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute. Le agevolazioni effettivamente concedibili non potranno in ogni caso risultare superiori a quelle calcolate in via provvisoria al momento della concessione.

Durata del progetto di valorizzazione

Il progetto di valorizzazione deve essere concluso entro nove mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione dell'agevolazione. È prevista la possibilità di ottenere, in casi eccezionali, una proroga non superiore a tre mesi, previa presentazione di un'istanza motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine previsto.

Le agevolazioni **non sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili** o parte di esse, **con altri aiuti di Stato,** anche concessi ai sensi del regolamento de minimis, o con altre agevolazioni finanziate da risorse

<table>
<tr><td></td><td>dell'Unione europea. Resta possibile il cumulo con misure di carattere generale, anche fiscali, che non costituiscono aiuti di Stato, purché il totale dei benefici non superi il 100% delle spese effettivamente sostenute.

Sono, in ogni caso, escluse le spese per l'acquisizione di servizi:

<table>
<tr><th colspan="2">SPESE ESCLUSE</th></tr>
<tr><td>a</td><td>prestati da imprese che si trovino in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa richiedente ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero si riscontri tra i medesimi soggetti, anche in via indiretta, una partecipazione, anche cumulativa, di almeno il 25%;</td></tr>
<tr><td>b</td><td>prestati da amministratori o soci dell'impresa richiedente o loro prossimi congiunti</td></tr>
<tr><td>c</td><td>prestati da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell'impresa richiedente</td></tr>
</table>

I servizi specialistici richiesti devono essere direttamente riferibili agli aspetti del prodotto tutelati dalla registrazione del disegno/modello. Non sono finanziabili interventi riguardanti esclusivamente aspetti funzionali o prestazionali non oggetto della tutela.</td></tr>
<tr><td>QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA</td><td>Le agevolazioni sono concesse mediante una procedura valutativa a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione telematica delle domande. Le istanze devono essere compilate esclusivamente attraverso la procedura informatica disponibile sul sito www.disegnipiu2026.it, secondo le modalità e gli schemi previsti dal bando.

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 17 dicembre 2026 e fino alle ore 18:00 del medesimo giorno. In caso di disponibilità finanziarie residue, lo sportello rimarrà aperto dalle ore 12:00 alle ore 18:00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino all'esaurimento delle risorse disponibili.</td></tr>
</table>

	PRESENTAZIONE DOMANDE → Dalle ore 12.00 del **giorno 17 dicembre** fino alle ore 18.00 dello stesso giorno (nonché, in caso di disponibilità finanziarie**, dalle ore 12.00 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi** fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili) Non è prevista la formazione di una graduatoria. Le domande sono esaminate secondo l'**ordine cronologico** di presentazione telematica, nell'ambito di una procedura valutativa a sportello. Dopo la verifica della regolarità formale, della completezza della documentazione e dei requisiti di ammissibilità, viene effettuata una valutazione di merito del progetto di valorizzazione, considerando la strategia proposta, i risultati attesi, i servizi richiesti, le competenze dei fornitori e la congruità dei costi. Il procedimento di istruttoria e valutazione si conclude secondo i termini previsti dall'articolo 9 del bando, ordinariamente entro 150 giorni dalla presentazione della domanda. La domanda di partecipazione, generata dalla piattaforma informatica deve essere **firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa** richiedente l'agevolazione ovvero dal procuratore speciale delegato sulla base di apposita procura speciale. La domanda deve contenere le informazioni anagrafiche e amministrative dell'impresa, i dati identificativi del disegno/modello registrato, la descrizione del progetto di valorizzazione, i servizi specialistici richiesti, l'importo dell'agevolazione e la documentazione obbligatoria prevista dal bando.

CAUSE DI INAMMISIBILITÀ

La domanda di partecipazione è considerata inammissibile nei casi previsti dall'articolo 8 del bando, tra i quali rientrano l'inosservanza delle modalità di presentazione, la mancanza dei requisiti richiesti e l'assenza della documentazione obbligatoria.

a)	presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal bando o senza utilizzare la piattaforma informatica;
b)	presentazione da parte di un soggetto che non possiede i requisiti di ammissibilità;
c)	riferimento a un disegno/modello che non soddisfa le condizioni richieste;
d)	mancanza della domanda di partecipazione regolarmente sottoscritta con firma digitale
e)	mancanza dell'Allegato 1 – Dichiarazioni, debitamente sottoscritto
f)	mancanza dell'Allegato 2 – Dichiarazioni contitolari, quando richiesto in presenza di contitolarità
g)	mancanza dell'Allegato 3 – Project Plan, debitamente sottoscritto
h)	mancanza dell'Allegato 4 – Procura speciale, quando la domanda è presentata tramite procuratore
i)	mancanza dei preventivi di spesa relativi ai servizi specialistici richiesti.

I preventivi devono essere predisposti nel rispetto delle condizioni previste dal bando, con indicazione dettagliata delle prestazioni, dei costi e del fornitore. Devono essere accompagnati dalla documentazione richiesta per consentire la valutazione delle competenze professionali dei soggetti

	incaricati. La mancata presentazione dei preventivi **non** può essere sanata mediante una successiva integrazione. I preventivi devono essere successivi alla pubblicazione del comunicato del bando nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 16 ottobre 2026, e rispettare gli ulteriori requisiti formali richiesti dall'articolo 8.
REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE	Il soggetto gestore provvede alla revoca dell'agevolazione nei casi previsti dal bando e al recupero delle somme eventualmente già erogate, con applicazione degli interessi secondo le disposizioni vigenti. L'agevolazione può essere revocata, in particolare, quando: ♦ risulti concessa sulla base di dati, notizie, documenti o dichiarazioni non veritieri, inesatti o reticenti; ♦ non siano rispettati i termini previsti per la realizzazione del progetto; ♦ il progetto realizzato risulti difforme da quello approvato, tenendo conto delle eventuali modifiche autorizzate; ♦ emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti dal bando; ♦ vengano meno i requisiti di ammissibilità che devono essere mantenuti fino all'erogazione dell'agevolazione; ♦ i prototipi e gli stampi realizzati mediante l'agevolazione siano alienati, ceduti o distratti in violazione dei vincoli temporali previsti dal bando.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	L'agevolazione è ordinariamente erogata a conclusione del progetto, a seguito della presentazione della documentazione di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute. È prevista la possibilità di richiedere un'anticipazione fino al 50% del contributo concesso, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, secondo le modalità e i termini stabiliti dal bando.

	La rendicontazione finale deve essere presentata nei termini previsti, corredata dalla documentazione giustificativa delle spese e dai risultati delle attività realizzate.

Giuseppe Iannibelli